

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – ANNO 2012

Art.1, comma 142, Legge 27 dicembre 2006, n.296 – Legge Finanziaria 2007

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, a suo tempo istituita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 03.03.2007, a norma dell'art. 1 del D Lgs n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.2 – Disposizioni generali sulla variazione della percentuale dell'aliquota

1.La variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF viene stabilita con il presente regolamento in 0,8 (zerovirgolaotto) punti percentuali. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico del Comune.

Art.3 - Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Castelpizzuto, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 4 - Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelpizzuto, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 5 - Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e nel rispetto della normativa in materia vigente.

Art. 6 - Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

3. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.

Art.7 - Esenzioni

1. Non sono previste soglie di esenzione.

Art.8 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme statali in materia.

Art.9 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, entra in vigore come previsto nel precedente art. 2.